Pubblicato il 24/09/2021

**N. 02016/2021 REG.PROV.COLL.**

**N. 00988/2021 REG.RIC.**

**Immagine che contiene testo, tazza

Descrizione generata automaticamente**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 988 del 2021, proposto da  
-OMISSIS-, in proprio ex art. 23 del c.p.a. e anche rappresentato e difeso dagli avvocati Joseph Brigandì e Valentina Zito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Centro Ospedaliero Militare di Milano - Commissione Medica Ospedaliera 1^ e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata *ex lege* in Milano, via Freguglia, 1;

***per l'annullamento***

della pronuncia della Commissione di accesso agli atti del 28 aprile 2021 e conseguentemente del silenzio rifiuto a seguito di mancato riscontro alla richiesta formale di accesso agli atti amministrativi, avanzata con istanza del 11 febbraio 2021 alla commissione medica ospedaliera CMO I^ di Milano, nonché per l'ordine di emanazione della seguente documentazione, anche previa nomina di apposito Commissario ad acta, anche ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. e, del CPA, che si sostituisca all'Amministrazione al fine di reperire e rendere disponibile al sig. -OMISSIS- tutti i documenti inerenti alla sua posizione/fascicolo e mai resi disponibili prima allo stesso:

a) copia integrale della nota del 3 febbraio 2021, prot. n. -OMISSIS-, trasmessa al centro ospedaliero militare di Milano commissione medica ospedaliera 1^ e, per conoscenza al ricorrente, in forma parziale e omissiva;

b) copia degli atti contenuti nel relativo fascicolo, ragionevolmente recante la predetta nota protocollo del 3 febbraio 2021, in versione integrale e la richiesta di chiarimenti ed informazioni inoltrata al comando generale dell'Arma dei carabinieri dal centro ospedaliero militare di Milano, commissione medica ospedaliera 1^, in particolare gli atti amministrativi (verbali) relativi al fascicolo degli accertamenti sanitari effettuati dalla CMO I di Milano (anni 1984 e 2004) nonché della visita medico-legale cui il sottoscritto è stato sottoposto il giorno 22 maggio 2009, nonché gli elenchi completi dei membri delle commissioni operanti in quell'arco temporale, presso l'allora dipartimento di Medicina Militare Legale di Torino.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2021 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, proposto ai sensi dell’art. 116 del c.p.a., il sig. -OMISSIS- impugnava la nota della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi del 28.4.2021 e il conseguente silenzio rifiuto che si sarebbe formato sulla propria istanza di accesso agli atti del 22.2.2021, chiedendo in conclusione l’ostensione della nota del 3.2.2021 trasmessa al Centro ospedaliero militare di Milano e di tutti gli atti contenuti nel relativo fascicolo, fra cui in particolare i verbali relativi agli accertamenti sanitari presso la Commissione medica ospedaliera (CMO) di Milano e di Torino.

Si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa, depositando copiosa documentazione e concludendo per il rigetto del gravame.

All’udienza camerale del 23.9.2021 l’Avvocato dello Stato eccepiva dapprima l’irricevibilità del ricorso per tardività della sua notificazione.

La causa era poi trattenuta in decisione.

2. L’infondatezza del ricorso, per le ragioni che si esporranno, esime il Collegio dalla trattazione dell’eccezione di rito sollevata all’udienza dalla difesa erariale.

Ciò premesso, si rileva che l’Avvocatura dello Stato ha versato in atti:

- la nota del 23.6.2021 con annessi documenti, con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, dopo avere ricostruito le complesse vicende attinenti le reiterate richieste di accesso dell’esponente, ha concluso nel senso di non detenere alcuna corrispondenza con la CMO di Milano oltre a quella già fornita integralmente al ricorrente e confermando di conseguenza di non detenere nessun documento oltre a quelli già rilasciati al sig. -OMISSIS- (si veda il deposito documentale del 24.6.2021);

- la nota del Centro Ospedaliero Militare di Milano del 22.7.2021 con gli annessi documenti, con cui la CMO evidenzia che, oltre alla lettera del 3.2.2021 già a mani dell’esponente, nessun altro documento riguardante il sig. -OMISSIS- è presente negli archivi dell’Ufficio (cfr. il deposito documentale del 21.7.2021).

A fronte delle citate note delle Amministrazioni evocate in giudizio, che attestano di non detenere alcun documento che non sia già stato rilasciato all’esponente, non sussisto i presupposti per l’accoglimento del ricorso ai sensi della legge n. 241/1990, posto che l’accesso è possibile per i soli documenti amministrativi detenuti presso gli enti cui è indirizzata la richiesta di ostensione (si vedano gli articoli 22 e seguenti della legge medesima).

Si ricordi che, secondo un pacifico indirizzo giurisprudenziale, « *(…) l'istanza di accesso a documenti amministrativi deve riferirsi a ben specifici documenti e non può comportare la necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta e che, inoltre, l'ostensione degli atti non può costituire uno strumento di controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione nei cui confronti l'accesso viene esercitato, con la conseguenza che l'onere della prova anche dell'esistenza dei documenti, rispetto ai quali si esercita il diritto di accesso, incombe sulla parte che agisce in giudizio, tuttavia una volta indicati puntualmente per categoria i documenti rispetto ai quali è formulata la domanda ostensiva e aver dimostrato che detti documenti, in virtù di obiettive ragioni collegate alle competenze dell’amministrazione, costituiscono ordinariamente patrimonio dell’archivio dell’ente (anche con riferimento ad uno specifico procedimento), l’onere della prova può dirsi assolto dalla parte interessato, incombendo in capo all’amministrazione il dovere (in ragione del principio di leale collaborazione tra l’amministrazione e il privato ora scolpito nell’art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990, evidente precipitato del principio costituzionale di cui all’art. 97 Cost.) di assumersi la responsabilità di dichiarare la mancata detenzione o custodia dei documenti richiesti (onde evitare che la richiesta di accesso sia formulata inutilmente e “al buio” da parte dell’accedente, non potendo quest’ultimo, per espresso divieto recato dall’art. 24, comma 3, l. 241/1990, formulare una richiesta meramente perlustrativa e di controllo*)»; così Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 2005/2021.

Orbene, nel caso di specie le Amministrazioni evocate in giudizio hanno formalmente attestato, attraverso le produzioni documentali di cui sopra, di non detenere alcun atto di interesse dell’esponente, il quale dal canto suo non ha offerto alcuna concreta ed idonea prova dell’esistenza degli asseriti documenti, neppure mediante la propria memoria di replica.

Preme da ultimo, per doverosa completezza, evidenziare che anche la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 27 della legge n. 241/1990, cui si era rivolto l’esponente, aveva concluso nel senso dell’infondatezza della sua istanza, a fronte dell’attestazione dell’Amministrazione di non detenere i documenti richiesti (cfr. il doc. 1-*bis* del ricorrente).

Si conferma, in definitiva, la reiezione del ricorso.

3. Le spese di lite possono essere interamente compensate, attesa la natura delle parti coinvolte.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore

Alberto Di Mario, Consigliere

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
| **Giovanni Zucchini** |  | **Gabriele Nunziata** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.